

Comune di **BUTI**

**VARIANTE AL PIANO DI RECUPERO
IN ATTI - PdR n°9 "VALLE DI BADIA"**

INTEGRAZIONE CONVENZIONE

Art.109 c.1 lettera "h" L.R.T. n.65/2014

Tavola 09 di 20

settembre 2018

Geom. Francesco Bandecca

Arch. Nicola Pinelli

i Proprietari



Handwritten signatures of the owners:
M. B. Nelli
A. B. Nelli
P. F. F. F.

Variante al Piano di Recupero n° 9 "Valle di Badia"

"Sub A" - Variante di Monitoraggio e Finale per il PdR n° 9 "Valle di Badia" tutt'ora in essere. - Tavole grafiche distinte con la lettera "Sub A" -

=====

**Segue testo Convenzione ancora efficace e di cui al PdR approvato il 11/05/2011
Delibera Consiglio Comunale n° 17**

Premesso che il Piano di Recupero in essere e di cui alla Convenzione redatta dal Notaio Maria Antonietta Denaro in data 23/06/2011, reg. a Pontedera il 27/06/2011, ha durata di anni 6 dalla sua approvazione avvenuta con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 17 del 11/05/2011 e quindi con scadenza il 10/05/2017, salvo la proroga automatica di anni tre e perciò con termine del 10/05/2020, così come stabilito dal Decreto del fare (art. 30, comma 3 bis della Legge 9 Agosto 2013, n° 98 di conversione del Decreto Legge 21 Giugno 2013, n° 69); stante anche la richiesta di proroga prodotta in data 22/03/2017 allegata in copia.

Variante al Piano di Recupero n° 9 "Valle di Badia"

***"Sub B" - Variante Integrativa per nuovo intervento come fissato dall'articolo
33 del Regolamento Urbanistico***

Integrazione Convenzione in atto

Fermo e impregiudicato ogni contenuto della vigente convenzione la cui scadenza è fissata per il giorno 10/05/2020, infatti tale convenzione unita in copia, stipulata in data 23/06/2011, fissa la scadenza della medesima in anni 6 (art. 2) a far data della delibera di C/C n° 17 del 11/05/2011, e per ciò con termine fissato il 15/05/2017; per effetto dell'art. 30, comma 3-bis della legge 3 Agosto 2013, n° 98, il termine viene prorogato di 3 anni e quindi fino al 10/05/2020.

La presente integrazione, come prevista dal R.U. con Variante di Monitoraggio approvata dal Comune di Buti in data 23/07/2013, Delibera C/C n° 13 , è stato oggetto di richiesta in data 17/11/2017 Prot. 6955 con seguente pareri e deliberazioni :

- in data _____
- in data _____



AI COMUNE DI BUTI
Provincia di Pisa
Settore 3 "Tecnico-Ambientale"
Piazza I. Danielli, 5
56032 - Buti (PI)

COMUNE DI BUTI Marca da bollo
N. 0006955 del 17/11/2017
Tecnico



PRATICA n. **202/2017**

PARTE RISERVATA UFFICIO PROTOCOLLO

DATA : _____

PROT.: _____

**OGGETTO: RICHIESTA APPROVAZIONE PIANO ATTUATIVO DI INIZIATIVA PRIVATA
- Artt. Da 65 a 75 della Legge Regionale 03.01.2005 n. 1 e successive modifiche ed
integrazioni, relativa alla realizzazione delle seguenti opere edilizie:**

**INTERVENTO DI VARIANTE INTEGRATIVA AL PdR N. 9 DENOMINATO "VALLE DI BADIA", A NORMA
DELL'ART. 33 DEL R.U.**

Dott. Mario Marinella - Notaio
Via V. Veneto, 198 - 56025 - Pontedera (PI)
Tel. 0587/59561 - Fax 0587/59610
Part. IVA 0175212 0509
C.F. MRN MRA 59M08 H898G

Repertorio n. 24.949

Raccolta n. 16.983

Registrato a Pontedera
il 27/06/2011
al n. 2822 serie 1T
con euro 323,00

==== Convenzione per l'attuazione del piano di recupero n. 9 ==
===== denominato "VALLE DI BADIA" =====
===== REPUBBLICA ITALIANA =====

Il giorno ventitrè giugno duemilaundici in Pontedera, nel mio studio in via Vittorio Veneto n. 198. =====

Avanti a me, dott. MARIO MARINELLA, notaio in Pontedera ed iscritto nel ruolo del distretto notarile di Pisa, =====

===== si costituiscono i signori: =====

da una parte: =====

- DI LORETO GIUSEPPINA, nata a Bologna il 1° agosto 1967, domiciliata per la carica presso il palazzo municipale, quale responsabile del Settore n. 3 "Servizi Tecnici Ambientali" del "COMUNE DI BUTI" con sede in Buti, piazza Danielli n° 5, codice fiscale 00162600506, la quale interviene esclusivamente nel nome, per conto e nell'interesse del Comune di Buti, allo scopo autorizzata con decreto del Sindaco n. 7 del 31 maggio 2011; =====

dall'altra parte: =====

- PINELLI FERNANDO, nato a Santa Maria a Monte il 27 ottobre 1946, residente a Santa Maria a Monte, via Crinale n. 43/A, c.f. PNL FNN 46R27 I232R; =====

- PINELLI NICOLA, nato a Pontedera il 7 dicembre 1974, residente a Santa Maria a Monte, via Crinale n. 43/A, c.f. PNL NCL 74T07 G843H; =====

- PINELLI RACHELE, nata a Pontedera il 20 gennaio 1978, residente a Santa Maria a Monte, via Crinale n. 43/A, c.f. PNL RHL 78A60 G843E, =====

i quali intervengono in qualità di proprietari dei terreni oggetto del Piano di Recupero denominato "Valle di Badia" e che nel prosieguo del presente atto verranno definiti "Attuatori". =====

Detti componenti, della cui identità personale io notaio sono certo, =====

===== PREMETTO =====

1. che i signori Pinelli Nicola e Pinelli Rachele dichiarano di essere nudi proprietari per la quota di un mezzo ciascuno e il signor Pinelli Fernando dichiara di essere usufruttuario, dell'area contraddistinta nel Catasto Terreni del Comune di Buti nel foglio 17 dalle particelle 2, 3, 6, 11, 900, 976, 977 ed al Catasto Fabbricati di detto Comune nel foglio 17, dalle particelle 973, 975, 978 e 979 (ex particelle 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 e 46), pervenuti per quanto riguarda le particelle 2 e 3 a seguito di Atto Notaio Francesca De Santis del 3 maggio 2007, registrato a Lucca il 29 maggio 2007 al n. 3678 e per quanto riguarda le particelle originarie 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 46, 900 a seguito di Atto Notaio Aldo Mignone del 3 maggio 2007, registrato a Lucca il 24 maggio 2007 al n. 3569; =====

- che con Deliberazione C.C. n. 31 del 29 luglio 2010 è stata

Trascritto in PISA
il 28/06/2011
N. 11428 di Giudice
V. 72% di formalità



approvata la Variante di minima incidenza al Regolamento Urbanistico del Comune di Buti la quale prevede, al comma 4 dell'art. 4 delle Norme Generali delle N.T.A., che il Piano di Recupero in oggetto, presentato anteriormente alla data di adozione della variante stessa, sia sottoposto alla disciplina normativa del Regolamento Urbanistico previgente; =====

3. che nel suddetto Regolamento Urbanistico previgente, approvato con deliberazione di C.C. N° 3 del 13/2/2007, il Piano di Recupero in oggetto è individuato in ambito di trasformazione Zona di Recupero n. 9 "Valle di Badia", normata dall'Art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione; =====

4. che il signor Pinelli Fernando, in qualità di usufruttuario, con il consenso dei di lui figli nudi proprietari Pinelli Nicola e Pinelli Rachele, ha presentato in data 5 novembre 2008, prot. n. 14771 istanza di concertazione per il Piano di Recupero n. 9 (P.E. 259/08) denominato "Valle di Badia", in località omonima, via di Badia, perimetrato come zona di recupero nel Regolamento Urbanistico (TAV.2), redatto dall'Arch. Marco Cecchi, iscritto all'ordine degli arch. pianif. paesagg. e cons. della Provincia di Venezia al n. 3951, e dal geom. Francesco Bandecca, iscritto al collegio dei geometri della Provincia di Pisa al n. 466, per il recupero dei manufatti storicizzati esistenti e per la realizzazione di alcuni nuovi edifici e di tutte le opere di urbanizzazione necessarie alla realizzazione di un insediamento con destinazione turistico-ricettiva; =====

5. che su tale progetto sono stati acquisiti i seguenti pareri e Nulla Osta agli atti del Settore 4 - "Servizi Tecnici ed Ambientali" del Comune: =====

a. Parere favorevole della Commissione Comunale per il Paesaggio espresso in data 23 aprile 2009; =====

b. Autorizzazione Paesaggistica n. 3/2009 rilasciata dal Comune di Buti in data 20 maggio 2009; =====

c. Parere favorevole della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio per le province di Pisa e Livorno rilasciato in data 10 luglio 2009; =====

d. Parere preventivo ai fini del vincolo idrogeologico rilasciato dal geologo incaricato dal Comune di Buti in data 10 dicembre 2010 con le seguenti prescrizioni: =====

- per il rilascio dell'autorizzazione ai fini del vincolo idrogeologico le superDIA del progetto degli edifici e della piscina dovranno essere supportate da uno specifico studio condotto in ottemperanza al D.P.G.R. 8 agosto 2003 n. 48/R e s.m.i. In particolare dovranno essere approfonditi gli aspetti relativi agli artt. 74 ("Regimazione delle acque"), 75 ("Indagini geologiche"), 76 ("Scavi e riporti di terreno"), 77 ("Materiali di risulta", e 78 ("Realizzazione delle opere") della normativa sopracitata; =====

e. Decreto dell'Autorità di Bacino del Fiume Arno n. 90 del giorno 11 ottobre 2010; =====

- f. Provvedimento di valutazione di incidenza ambientale emesso in data 09/05/2011 con prot. n. 4867, ai sensi del c. 5 dell'art. 15 della L.R. 56/2000, dal Responsabile del Settore 4 - "Servizi Tecnici ed Ambientali" che ha dettato le seguenti prescrizioni alle quali il proponente dovrà attenersi, come previsto dal suddetto comma 5: =====
- esclusione della destinazione commerciale da quelle ammissibili per l'intervento; =====
 - rispetto delle soluzioni proposte all'interno dello Studio di Incidenza (si veda cap. "Valutazione delle soluzioni alternative - fase III"); =====
- g. parere motivato formulato da parte dell'Autorità competente a conclusione del procedimento di V.A.S., ai sensi dell'art. 26 della L.R. 10/2010 (Deliberazione di Giunta Comunale n. 51 del 10 maggio 2011); =====
- 5.bis che la conferenza di servizi tenutasi presso la sede della Regione Toscana in data 4 maggio 2011, allo scopo di verificare il rispetto della specifica disciplina dei beni paesaggistici del P.I.T., ai sensi dell'art. 36 c. 2 della Disciplina del Piano, ha verificato l'adeguatezza del Piano formulando le prescrizioni cui il Piano stesso deve attenersi (verbale che si allega al presente atto per farne parte integrante e sostanziale - Allegato A); =====
6. che al fine di attuare il Piano di Recupero è necessario stipulare una Convenzione con i proprietari; =====
7. che il Piano di Recupero in oggetto costituisce variante al Regolamento Urbanistico per diversa perimetrazione di zona di recupero, in quanto la superficie passa da mq 16.720 (sedicimilasettecentoventi) a mq 27.900 (ventisette milanovecento); =====
8. che le particelle di cui al punto I delle premesse sono interessate dal Piano di Recupero per la superficie risultante dall'EL. 33 di 45 - Estratto di mappa foglio 17 con calcolo superfici". =====
9. che ai sensi dell'art. 62 della L.R. 1/2005 e successive modifiche ed integrazioni è stato provveduto al deposito presso l'Ufficio Regionale per la Tutela del Territorio di Pisa in data 14/10/2009 e in data 6/12/2010 (depositi nn. 110/2009 e 113/2010) delle documentazioni e certificazioni concernenti gli aspetti geologico-tecnici; =====
10. che il Consiglio Comunale, con Deliberazione N° 63 del 20 dicembre 2010 esecutiva, ha adottato il Piano di Recupero denominato "Valle di Badia" con contestuale adozione di variante al Regolamento Urbanistico per ripermetrazione di zona di recupero; =====
11. che il Consiglio Comunale con Deliberazione N° 17 del giorno 11 maggio 2001 esecutiva, ha approvato il Piano di Recupero con contestuale approvazione di variante al Regolamento Urbanistico per ripermetrazione di zona di recupero; =====
12. che il Piano di Recupero approvato prevede il recupero

dei manufatti storicizzati esistenti (edifici A, B, C, D, H), la realizzazione di alcuni nuovi edifici (edifici 1, 2, 8), di alcune pertinenze (piscina, edificio 12) e di tutte le opere di urbanizzazione necessarie alla realizzazione di un insediamento con destinazione turistico-ricettiva; =====

13. che il Piano di Recupero approvato è così costituito: ===

- Area sottoposta a Piano di Recupero mq. 27.900 (ventisette-milanovecento). =====
- Superficie destinata alle opere private mq 27.900 (venti-settemilanovecento) =====
- S.U.L. edifici esistenti recuperati mq 679,71 (seicentose-tantanove virgola settantuno) =====
- S.U.L. edifici 1, 2, 8 di nuova costruzione mq 198,15 (cen-tonovantotto virgola quindici) =====
- Pertinenze di nuova costruzione (annesso piscina e piscina) mq 496,20 (quattrocentonovantasei virgola venti). =====

14. che il progetto di Piano di Recupero (di seguito denomi-nato P.d. R.) è composto dai seguenti elaborati: =====

- EL. 04 di 45 - Esecutivo opere urbanizzazione primaria =====
- EL. 05 di 45 - Schema dei servizi acqua-luce-telefono-sche-ma smaltimento liquami =====
- EL. 11 di 45 - Rilievo strum. di dettaglio individuazione fabbricati storicizzati =====
- EL. 12 di 45 - Documentazione fotografica edifici =====
- EL. 13 di 45 - Documentazione fotografica risorse conte-stuali e paesaggio =====
- EL. 14 di 45 - Schede edifici esistenti -A-B-C-D-E-F- =====
- EL. 15 di 45 - Schede edifici esistenti -G-H-I-L-M-N-O- =====
- EL. 16 di 45 - Rilievo stato attuale edificio A =====
- EL. 17 di 45 - Rilievo stato attuale edificio B =====
- EL. 18 di 45 - Rilievo stato attuale edificio C =====
- EL. 31 di 45 - Particolari costruttivi =====
- EL. 32 di 45 - Copia atto di provenienza =====
- EL. 33 di 45 - Estratto di mappa foglio 17 con calcolo su-perfici =====
- EL. 35 di 45 - Estratto PRG - estratto di mappa =====
- EL. 36 di 45 - Ril. strum. di dettaglio della proprietà so-vrapp. all'estratto di mappa catastale =====
- EL. 37 di 45 - Estratto PRG attuale e PRG in variante =====
- EL 37 BIS - Estratto delle N.T.A. del R.U. approvato con deliberazione del C.C. n° 3 del 13/02/2007 "Zona di Recupero n. 9 Valle di Badia" a valere quale "Stralcio delle N.T.A. del R.U. - Stato Attuale" =====
- EL. 39 di 45 - Quadro conoscitivo =====
- EL. 40 di 45 - Normativa tecnica di attuazione =====
- EL. 41 di 45 - Relazione illustrativa =====
- EL. 42 di 45 - Relazione di fattibilità (per la parte con-forme con il piano adottato) =====
- EL. 43 di 45 - Valutazione integrata - con contenuti di Rapporto Ambientale ai sensi della L.R. 10/2010 (per la parte

- conforme con il piano adottato) =====
- EL. 45 di 45 - Relazione geologica =====
 - EL. 45 bis - Consistenza planimetrica dell'attualità su rilievo strumentale =====
 - EL. 45 quater - Stato di progetto =====
 - EL. 45 quater/edif. 1 e 2 - Elaborato progettuale del fabbricato =====
 - EL. 45 quater/edif. 8 - Elaborato progettuale del fabbricato
 - EL. 45 quater/edif. 11 - Elaborato progettuale del fabbricato =====
 - EL. 45 quater/edif. 12 - Elaborato progettuale del fabbricato =====
- EL. 45 quinquies - Indicazione delle masse e delle altezze delle costruzioni =====

15. che per la realizzazione del Piano di Recupero e delle relative opere di urbanizzazione, così come definite nel progetto approvato, gli Attuatori sono disposti ad assumere i relativi obblighi nel rispetto delle prescrizioni progettuali e delle norme di legge. =====

===== TUTTO CIO' PREMESSO =====

che forma parte integrante e sostanziale del presente Atto tra i componenti si conviene e si stipula quanto segue: =====

===== ART. 1 - OBBLIGHI GENERALI =====

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra il Comune di Buti ed gli Attuatori ed in particolare le obbligazioni che i privati assumono al fine di assicurare la piena e completa attuazione del P.di R. denominato "Valle di Badia", precisando che il presente atto è da considerarsi vincolante per gli Attuatori e irrevocabile in solido fino al completo assolvimento degli obblighi convenzionali, attestato con appositi atti deliberativi o certificativi da parte del Comune.
2. Gli Attuatori sono obbligati in solido per sé e per loro aventi causa a qualsiasi titolo; si deve per tanto intendere che in caso di alienazione, parziale o totale, delle aree oggetto della Convenzione, gli obblighi assunti dagli Attuatori con la presente Convenzione, si trasferiscono anche agli acquirenti e ciò indipendentemente da eventuali diverse o contrarie clausole di vendita, le quali non hanno efficacia nei confronti del Comune. =====
3. L'attuazione del P.di R. deve avvenire nel rispetto delle norme della presente Convenzione e degli elaborati di progetto di P. di R. che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, nonché delle disposizioni di cui alle N.T.A. del R.U. approvato con Deliberazione di consiglio Comunale n. 3 del 13/02/2007. Il Comune e gli Attuatori stabiliscono che gli atti progettuali, quali atti pubblici allegati alle Deliberazioni di adozione e di approvazione, non vengono allegati materialmente alla presente Convenzione. =====
4. Tutte le prescrizioni impartite dai pareri e Nulla Osta di cui al punto 5 e quelle contenute nel verbale della conferen-



za di servizi di cui al punto 5/bis delle premesse, costituiscono INVARIANTE del P. di R. e saranno a totale carico degli Attuatori. =====

===== ART. 2 - TERMINI PER GLI ADEMPIMENTI =====

1. Il termine massimo per il completamento delle opere previste nel P.di R. è stabilito in anni 6 (sei) a partire dalla data di approvazione del P.di R. stesso; =====

2. Il suddetto termine può essere motivatamente prorogato previa autorizzazione da parte del competente Ufficio comunale. =====

3. Nel caso di incompleta attuazione entro il suddetto termine il piano diventa inefficace per la parte in cui non abbia avuto attuazione. =====

===== ART. 3 - OPERE DI URBANIZZAZIONE =====

1. Gli Attuatori si impegnano, per se e per i loro aventi causa, a provvedere a propria cura e spese, nei termini di efficacia del P. di R. alla realizzazione di tutte le opere di urbanizzazione primaria previste nel progetto del P. di R. ed al loro collegamento ed allacciamento ai pubblici servizi comunali e alle reti di erogazione. =====

2. Resta inteso che gli elaborati grafici contenuti nel P. di R. approvato costituiscono (per quanto riguarda le opere di urbanizzazione) solamente un riferimento preliminare di progetto sviluppato e completato a livello esecutivo dagli Attuatori. =====

3. Il P. di R. non prevede opere di urbanizzazione da cedere all'Amministrazione Comunale pertanto non verranno richieste garanzie per l'attuazione degli obblighi convenzionali. =====

4. Gli Attuatori autonomamente ed esplicitamente dichiarano, al fine di garantire la funzionalità dell'intero comparto, di impegnarsi a realizzare tutte quante le opere di urbanizzazione private previste nel presente P.di R., indipendentemente dall'applicazione dello scomputo degli oneri: =====

a) Linea ENEL occorrente per servire l'intera area di P.di R;

b) Linea telefonica occorrente per servire l'intera area di P.di R.; =====

c) Rete di approvvigionamento idrico per acqua potabile, occorrente per servire l'intera area di P.di R; =====

d) Rete di smaltimento reflui. =====

5. Le opere di urbanizzazione dovranno essere realizzate a perfetta regola d'arte, nel rispetto di tutte le Leggi, Norme e Regolamenti vigenti, secondo le prescrizioni degli erogatori e gestori dei servizi ed in conformità a quanto contenuto nel progetto approvato. =====

===== ART. 4 - DESTINAZIONI D'USO =====

1. Le destinazioni d'uso sono quelle previste dal P.di R. conformemente a quanto stabilito nel Regolamento Urbanistico:

- insediamento con destinazione turistico-ricettiva. =====

1.bis Sarà possibile il successivo cambio d'uso da destinazione turistico-ricettiva a destinazione residenziale, ove si

cessionari di tutti gli obblighi e oneri a loro derivanti dalla presente Convenzione, che dovrà essere allegata in copia all'Atto di Trasferimento delle Aree. =====

2. Gli Attuatori si impegnano ad inserire negli atti di trasferimento dei lotti la seguente clausola da riportare nella nota di trascrizione: =====

"L'acquirente dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole contenute nella Convenzione stipulata con il Comune di Buti, con Atto Notaio Marinella in data 23 giugno 2011 Rep. N° trascritto a Pisa in data ... accettandone i relativi effetti formali e sostanziali. =====

L'acquirente si obbliga ad osservare in proprio le norme circa l'edificazione e l'utilizzazione degli edifici, nonché ad inserire le clausole del presente comma in eventuale contratto di ulteriore trasferimento, nonché ad inviare al Comune di Buti a mezzo lettera raccomandata copia autentica della nota di trascrizione." =====

Tale clausola dovrà essere specificata ed approvata dall'acquirente, ai sensi dell'Art. 1341 del Codice Civile. Gli atti di trasferimento non liberano gli Attuatori dalle obbligazioni assunte nei confronti del Comune, salvo che questo lo consenta espressamente. =====

L'alienante comunque dovrà comunicare entro 15 gg dalla stipula del contratto all'Amministrazione Comunale il mutamento di proprietà. =====

ART. 9 - DESTINAZIONE URBANISTICA DELLE AREE DEL PIANO DI RECUPERO =====

Il Comune si riserva, in caso di inerzia immotivata nell'attuazione degli interventi previsti nel P.di R. oltre i limiti di validità del Piano stesso, la facoltà di mutare la destinazione urbanistica della zona oggetto della presente Convenzione, qualora ritenesse di approvare nuove previsioni rispondenti alle mutate esigenze urbanistiche. Gli Attuatori dichiarano fin da ora di non aver nulla da eccepire in merito. =====


ART. 10 - TRASCRIZIONE E BENEFICI FISCALI =====

Gli Attuatori autorizzano la trascrizione del presente atto nei Registri Immobiliari, soltanto per le aree di proprietà interessate dal P.di R.; con piena rinuncia del Comune all'ipoteca legale e con esonero del conservatore dei registri immobiliari da ogni responsabilità al riguardo. =====

Al fine della concessione dei benefici fiscali previsti dalle vigenti disposizioni di legge in materia, si dà atto che tutte le cessioni di aree e manufatti di cui al presente atto, sono fatte in esecuzione del R.U. approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 del 13/02/2007. =====

ART. 11 - SPESE =====

Tutte le spese comprese le imposte e tasse, principali e accessorie, inerenti e dipendenti, riguardanti la presente Convenzione e gli atti successivi occorrenti alla sua attuazione, sono a carico esclusivo degli Attuatori. =====



===== ART. 12 - RICHIAMO A NORME DI LEGGE E REGOLAMENTI =====

Per quanto non espressamente previsto dalla presente Convenzione, si fa riferimento ed esplicito richiamo alla normativa di legge statale e regionale ed ai regolamenti comunali vigenti in materia. =====

===== ART. 13 - ENTRATA IN VIGORE DELLA CONVENZIONE =====

La presente Convenzione avrà validità pari alla validità del P.di R., entrerà in vigore a partire dalla data di stipula e sarà immediatamente impegnativa per le parti costituite. =====

La presente Convenzione può subire modifiche per sopravvenute esigenze di carattere generale relative alle proprietà. =====

===== ART. 14 - CLAUSOLA CONCILIATIVA =====

Tutte le controversie nascenti dalla presente Convenzione verranno deferite alla Camera di Commercio di Pisa e risolte secondo il Regolamento di conciliazione da questa adottato in caso di mancato accordo saranno devolute alla decisione di apposito Collegio Arbitrale costituito da tre arbitri, due nominati dalle parti e il terzo, che funge da presidente, nominato di comune accordo tra le parti. In caso di mancato accordo sulla nomina del terzo arbitro tale nomina spetterà al presidente del Tribunale competente per territorio. =====

===== ART. 15 - FORO COMPETENTE =====

Per eventuali controversie nascenti dalla presente Convenzione sarà competente il foro di Pisa. =====

===== ART. 16 - REGIME FISCALE =====

Si applica il regime fiscale di cui alla Legge 28 Giugno 1943 N° 666 e quindi le Imposte fisse minime di Registro e di Trascrizione. =====

Ai sensi e per gli effetti della legge 19 maggio 1975 n. 151, i componenti dichiarano che il loro stato civile e regime patrimoniale è il seguente: Pinelli Nicola è di stato civile libero; Pinelli Rachele è coniugato in regime di separazione dei beni; Pinelli Fernando è coniugato in regime di separazione dei beni. =====

Gli Attuatori dichiarano di aver ben letto e di accettare, ai sensi dell'art. 1341 del C.C., sottoscrivendole le clausole contenute negli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14. =====

Le parti mi esonerano dalla lettura della documentazione allegata al presente atto dichiarando di averne esatta conoscenza. =====

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto, che io stesso ho letto ai componenti, i quali, da me interpellati, lo approvano e con me lo sottoscrivono alle ore quindici e minuti quaranta. =====

Quest'atto, dattiloscritto da persona di mia fiducia e completato, in parte di mio pugno, in parte di pugno di persona di mia fiducia, occupa venti pagine e quanto fin qui della presente per sei fogli. =====

F.to: Giuseppina Di Loreto - Pinelli Fernando - Nicola Pi-

rilevasse impraticabile o antieconomica la destinazione ricettiva. =====

2. Eventuali attività connesse, aperte al pubblico, legate a somministrazione bevande e alimenti, dovranno risultare conformi a quanto stabilito nel Regolamento Urbanistico e dovranno essere attivate previo ottenimento di apposite autorizzazioni. =====

3. Per il frantoio dovrà essere garantita l'apertura al pubblico a ristrutturazione completata con frequenza almeno mensile. Alla presente Convenzione viene allegata una nota di dettaglio (Allegato B) nella quale si stabilisce il calendario delle visite per il primo anno utile successivo al completamento della ristrutturazione. Tale calendario verrà rinnovato annualmente. =====

ART. 5 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI PROGETTI DEI FABBRICATI, TITOLI ABILITATIVI E PRESENTAZIONE DELL'ATTESTAZIONE DI ABITABILITA' =====

1. Gli Attuatori si sono avvalsi della facoltà di realizzare le costruzioni contraddistinte ai n. 1, 2, 8 e 11 previa presentazione di D.I.A. ai sensi dell'art. 79 c. 1 lettera a) della L.R. Toscana n. 1/2005; per la costruzione contraddistinta al n. 12 sarà presentata istanza di Permesso di Costruire. =====

2. Prima della presentazione delle D.I.A. dovranno essere ottenuti, a cura degli Attuatori, tutti i pareri o nulla osta necessari. =====

3. L'intervento programmato dal P.di R. prevede: =====

- il cambio d'uso degli edifici recuperati A, B e C previa presentazione di D.I.A. ai sensi dell'art. 79 c. 2 lettera d) della L.R. Toscana n. 1/2005 e pagamento dei relativi contributi in unica soluzione; =====

- la realizzazione degli edifici 1, 2 e 8 previa presentazione di una D.I.A. per ognuno di essi, ai sensi dell'art. 79 c. 1 lettera a) della L.R. Toscana n. 1/2005 e pagamento dei relativi contributi in unica soluzione; =====

- la realizzazione della piscina pertinenziale (edificio 11) previa presentazione di una D.I.A. ai sensi dell'art. 79 c. 1 lettera a) della L.R. Toscana n. 1/2005 e pagamento dei relativi contributi in unica soluzione; =====

- la realizzazione dell'edificio 12, previo ottenimento di tutti i pareri e nulla osta prescritti, dimostrazione del rispetto delle norme (in particolare della L.R. Toscana n. 8/2006 "Norme in materia di requisiti igienico sanitari delle piscine ad uso natatorio" e del relativo regolamento D.P.G.R. n. 23/R del 26/02/2010), rilascio del Permesso di Costruire ai sensi dell'art. 78 della L.R. Toscana n. 1/2005 e pagamento dei relativi contributi in unica soluzione; =====

- la realizzazione di tutte le infrastrutture funzionali alle opere private (accessi, parcheggi, viabilità, percorsi, e



tutti gli allacci ai pubblici servizi) previa presentazione di D.I.A. ai sensi dell'art. 79 c. I lettera a) della L.R. Toscana n. 1/2005. =====

4. L'efficacia dei titoli abilitativi relativi alla costruzione dei singoli edifici è subordinata al pagamento dei relativi contributi, ai sensi del successivo Art. 6. =====

5. Resta inteso che gli elaborati grafici contenuti nel P. di R. approvato per quanto riguarda la costruzione contraddistinta con il n. 12, costituiscono solamente un riferimento preliminare di progetto, da considerarsi non vincolante, per il quale saranno da rispettarsi eventuali più restrittive prescrizioni date in sede di rilascio di tutti i pareri e nulla osta necessari. =====

ART. 6 - ONERI DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA E SECONDARIA E COSTO DI COSTRUZIONE =====

1. Per l'edificazione degli edifici privati gli Attuatori si obbligano al pagamento dei contributi previsti all'art. 119 della L.R.T. n. 1/2005, per gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché del contributo relativo al costo di costruzione, secondo le modalità previste dal Comune e sulla base delle tariffe comunali vigenti al momento del rilascio del Permesso a Costruire e della presentazione della D.I.A. =====

2. I contributi dovuti saranno versati in unica soluzione; ==
3. La piscina sarà considerata una pertinenza a titolo oneroso, per essa si applicheranno i contributi previsti. =====

ART. 7 - VARIANTI AL PIANO DI RECUPERO =====

1. L'Amministrazione si riserva di consentire, a proprio insindacabile giudizio, su istanza degli Attuatori o loro aventi causa, modificazioni al P.di R. che non alterino le caratteristiche generali, ovvero che rispettino le Invarianti individuate nelle N.T.A. del P.di R. stesso e dalla presente Convenzione. =====

2. Le tipologie riportate negli elaborati di P. di R. si intendono orientative e potranno subire modifiche, purché non si alteri la S.U.L., il volume complessivo e la superficie coperta previsti dall'intervento. =====

3. Le varianti ammesse devono essere preventivamente approvate dal competente organo comunale, e dovranno essere acquisiti gli eventuali pareri o Nulla Osta previsti per legge. ==


4. Le varianti non rientranti tra le ipotesi di cui al presente articolo, devono essere autorizzate con la procedura richiesta per un nuovo P.di R. =====

5. Le varianti non possono comportare, né espressamente né tacitamente, proroga dei termini di cui all'Art. 2 della presente Convenzione. =====

ART. 8 - CESSIONE A TERZI =====

1. In caso di trasferimento anche parziale delle Aree oggetto del P. di R. gli Attuatori, mediante specifica clausola da inserire nei contratti di cessione, dovranno rendere edotti i

nelli - Rachele Pinelli - Mario Marinella notaio (segue sigillo). =====
=====



La VARIANTE al Piano di Recupero, denominato P.d.R. n° 9 “**Valle di Badia**”, suddivide il comparto attuativo in due interventi separati, distintamente temporizzati:

- “**Sub A**” – Variante di monitoraggio e finale del P.d.R n° 9 “Valle di Badia” , tuttora in essere, con realizzazione di edifici di completamento 1° intervento;

- “**Sub B**” – Variante integrativa per nuovo intervento edilizio come fissato dall’art. 33 del Regolamento

Urbanistico in sede di monitoraggio e revisione quinquennale;

ed è soggetta ai seguenti patti e condizioni:

- il testo della Convenzione in essere rimane invariato ivi compreso le scadenze di attuazione di quanto indicato come intervento “ Sub A” nella presente richiesta di variante; intervento “Sub A” soggetto a completamento nei termini e contenuti progettuali;
- il testo è integrato con la scadenza di ulteriori quattro anni dalla data ultima di scadenza della vigente convenzione che come detto sopra è del 10/05/2020 e quindi 09/05/2024;
- il richiedente si obbliga al pagamento degli inerenti oneri per l’attuazione di quanto previsto per l’intervento “ Sub B” in variante, salvo lo scomputo fino a concorrenza della primaria per le opere di miglioramento della viabilità pubblica detta Via di Badia, così come proposto in Tavola n. 12 di Progetto e/o come sarà meglio convenuto con gli organi tecnici comunali in sede di approvazione definitiva della presente variante e ai quali competerà la supervisione e il collaudo di quanto convenuto. Computi metrici e importi scomputati come da carteggio istruttorio di seguito riportato.

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO DELLE OPERE DA REALIZZARE A SCOMPUTO DELLA PRIMARIA

I prezzi presi a riferimento non sono quelli del bollettino regionale ma bensì i più correnti prezzi di mercato per opere simili, e ciò, per due precise ragioni:

- 1) trattasi di opere particolari inerenti un tracciato vario di impianto ottocentesco che non trovano riscontro nelle voci e categorie dei lavori descritte nel bollettino;
- 2) la particolarità delle opere e l’esiguità delle stesse, mal si conformano alla comparazione con le descrizioni delle categorie di opere del bollettino regionale e quindi dei relativi prezzi.

Numero d'ordine	Articolo di tariffa	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
	1,00	OPERE RIPRISTINO Via di BADIA				
1	1,01	Scotico eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza, compreso trovanti rocciosi, relitti di muratura e di conglomerato cementizio. Lo scavo deve essere eseguito per una profondità media di cm 10 di piano di campagna con dimensioni superficiali come da disegno esecutivo ed in ogni caso le quote dovranno essere preventivamente verificate e concordate con la D.LL.. Sono compresi gli oneri per eventuali rampe di accesso, recinzioni previsorie e quant'altro necessario per la corretta esecuzione dell'opera e nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.	Mc	20,00	€ 48,00	€ 960,00
2	1,02	Fornitura e posa in opera di tessuto non tessuto per la formazione di barriera sopra la superficie del terreno sbancato, prima della realizzazione della fondazione stradale, costituita da teli in polipropilene o poliestere con resistenza non inferiore a 500 N/5 cm, peso minimo 350 gr/mq, compreso sfridi, sovrarmissioni e bloccaggi ed ogni altro onere per la corretta esecuzione dell'opera e nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.	mq	200,00	€ 2,80	€ 560,00
3	1,03	Fornitura e posa in opera di materiale arido di cava per fondazione dei piani stradali e dei parcheggi con pezzatura mista da mm 0/200 per una profondità media di cm 10, compreso stesura, compattazione eseguita con mezzi meccanici, compreso gli oneri per eventuali rampe di accesso, ed ogni altro onere necessario per la corretta esecuzione dell'opera nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.	Mc	12,00	€ 30,00	€ 360,00
4	1,04	Fornitura e posa in opera di stabilizzato di cava di pezzatura mista mm 0/50 per massicciata stradale, compreso stesura con motolivellatore per uno spessore medio di cm 10, rullata con rullo statico da t 12/14, compattazione ed ogni altro onere necessario per la corretta esecuzione dell'opera e nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.	Mc	18,00	€ 30,00	€ 540,00
5	1,05	Scarifica di sede stradale asfaltata, consistente nell'operazione di taglio del contorno o fresatura e nell'asporto di tutto l'asfalto o il materiale di sottofondo esistente fino ad un massimo di cm. 20 di spessore, compreso il trasporto e lo smaltimento in discarica autorizzata.	mq	190,00	€ 15,00	€ 2.850,00
6	1,06	Pulitura delle parti marginali della sede stradale a ridosso di vecchi muri in pietra, da realizzarsi a mano o con piccoli mezzi meccanici, fino ad asportare tutta la terra e i sedimenti depositati nel tempo. Compreso il trasporto e lo smaltimento presso discariche autorizzate.	ml	500,00	€ 6,50	€ 3.250,00

Numero d'ordine	Articolo di tariffa	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
7	1,07	Fornitura e posa in opera di zannella prefabbricata in conglomerato cementizio, a due petti spessore cm 50x6x100 murata con malta cementizia a q.li 3,50 di cemento tit 325, compreso fondazione in calcestruzzo di cemento tit 325 Rck 200, posatura, stuccatura e pulitura dei giunti, opere provvisoriale ed ogni altro onere necessario per la corretta esecuzione dell'opera nel rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.	MI	70,00	€ 12,00	€ 840,00
8	1,08	Fornitura e posa in opera di strato di base in conglomerato bituminoso Bynder pezzatura mm 0/20 dello spessore medio compresso di cm 7, steso con macchina vibrofinitrice previa mano d'attacco con 1,00 Kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, rullatura con rullo statico da 12/24, compreso opere provvisoriale ed ogni altro onere necessario per la corretta esecuzione dell'opera e nel rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.	mq	210,00	€ 20,00	€ 4.200,00
9	1,09	Fornitura e posa in opera di tappeto di usura in conglomerato bituminoso pezzatura mm 0/10 dello spessore medio compresso di cm 3, steso con macchina vibrofinitrice previa mano d'attacco con 1,00 Kg/mq di emulsione bituminosa al 55%, rullatura con rullo statico da 12/24, compreso opere provvisoriale ed ogni altro onere necessario per la corretta esecuzione dell'opera e nel rispetto delle normative sulla sicurezza dei luoghi di lavoro.	mq	365,00	€ 14,00	€ 5.110,00
10	1,10	Formazione di muratura in pietrame misto a facciavista, con pietre di varia forma e dimensione, murato con malta bastarda per restauro e ripristino del muro esistente, compresa la fornitura della pietra e la stuccatura a vista ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	mc	10,00	€ 650,00	€ 6.500,00
11	1,11	fornitura e posa in opera di copertine di pietra naturale a chiusura dei muri in pietra, dello spessore di 3 cm circa, di dimensione, finitura e colore simile a quelle esistenti da posizionare nei tratti mancanti dei muri precedentemente ripristinati con malta bastarda, comprese le occorrenti murature, stuccature, sigillature ed ogni altro onere per dare il lavoro finito a regola d'arte	MI	100,00	€ 32,00	€ 3.200,00
12	1,12	Fornitura e posa in opera di cartelli per segaletica stradale muniti di palo metallico per il fissaggio al suolo. Il lavoro si intende compreso del suddetto palo metallico ed il relativo fissaggio al suolo mediante la realizzazione di scavo e plin in cemento di ancoraggio gettato in opera. Il tutto compreso di ferramenta, bulloneria ed ogni altro onere per dare il lavoro eseguito a regola d'arte.	n.	4,00	€ 190,00	€ 760,00
Totale						€ 29.130,00

Numero d'ordine	Articolo di tariffa	Indicazione dei lavori	Unità di misura	Quantità	Prezzo unitario	Importo
		impresvisi d'esecuzione 10%				€ 2.913,00
					SOMMANO	€ 32.043,00
		Spese diverse per progettazione ed altro 10%				€ 3.204,00
					SOMMANO	€ 35.247,00
		IVA 22%				€ 7.754,34
					TOTALE GENERALE	€ 43.001,34
E' stata calcolata l'IVA come costo, trattandosi di lotto convenzionato privato e quindi nel caso l'IVA non è partita di giro.						

Schema Modificativo della Convenzione
Repertorio n. 24.949 Raccolta n. 16.983 Stipulata i23/06/2011
presso Notaio Marinella di Pontedera

Il giorno _____ del mese _____ dell'anno
_____ in _____ nel mio studio in via _____

Avanti a me Notaio Dott. _____ ed iscritto nel ruolo del Distretto Notarile
di _____ sono presenti:

- L'arch. Meini Katuscia nata in Pontedera il 12/02/1967, domiciliata come
appresso per la carica, la quale interviene al presente atto non in proprio ma nella
sua qualità di Responsabile del Settore 3 "Servizi Tecnici Ambientali" del "Comune
di Buti" con sede in Buti P.zza Da nielli n. 5 codice fiscale 00162600506,
autorizzata alla stipula del presente atto in virtù del vigente Regolamento
sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e del provvedimento del Sindaco n.
_____ del _____;

I sigg:

- Pinelli Fernando, nato a S. Maria a Monte il 27/10/1946 residente in S. Maria a
Monte via Crinale n. 43/A, C.F. - PNL FNN 46R27 I232R;

- Pinelli Nicola, nato a Pontedera il 07/12/1974 residente in S. Maria a Monte via
Crinale n. 43/a, C.F. - PNL NCL 74T07G843H;

- Pinelli Rachele, nata a Pontedera il 20/01/1978 residente in S. Maria a Monte via
Crinale n. 43/A, C.F. - PNL RHL 78A60 G843E;

i quali intervengono in qualità di proprietari dei terreni oggetto del PdR N° 9
denominato "Valle di Badia" e che nel proseguo del presente atto verranno definiti
"attuatori".

Detti comparenti, della cui identità personale io sono certo,

PREMETTONO

- Il Piano di Recupero N° 9 denominato “Valle di Badia”(da ora in poi denominato come PdR) era stato pianificato dal Regolamento Urbanistico previgente adottato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. _____ del _____ con pubblicazione sul BURT n. _____ del _____;
- la Convenzione relativa al Piano di Recupero sopra menzionato era stata stipulata in data 23/06/2011 ai rogiti Dott. Mario Marinella , Notaio in Pontedera Rep. 24.949 Racc. n. 16.983 , Reg. a Pontedera in data 27/06/2011 al n. 2.822 Serie IT, Trascritto a Pisa il 28/06/2011 n. 11.429 d’ordine n. 7.286 di formalità;
- il Regolamento Urbanistico vigente, ha confermato recepito e mantenuto il PdR , apportando integrazioni allo stesso così come risulta l’efficacia delle previsioni e la disciplina dei piani attuativi come indicato dall’art. 33 dello stesso Regolamento prevedendo, altresì, la possibilità di effettuare varianti ai Piani Attuativi recepiti in conformità alla disciplina del piano strutturale di cui agli artt. 14 e15;
- in data _____ con nota prot. ____ i proprietari dell’area oggetto del Piano hanno presentato istanza di Variante al Piano con la previsione di un aumento della SUL di 300 mq. con destinazione a Turistico-ricettiva e prevista nel Regolamento Urbanistico “Variante di Monitoraggio e revisione quinquennale”;
- i sigg. Pinelli Fernando, in qualità di usufruttuario generale , Pinelli Nicola e Pinelli Rachele, in qualità di nudi proprietari e insieme dell’intero indiviso, dei terreni posti in Buti via di Badia, rappresentati all’Agenzia del Territorio di Pisa, NCT del Comune di Buti, Foglio di Mappa 17 part. 973 per una superficie catastale complessiva di MQ 48.492 oltre all’attigua particella 1114, stesso foglio di mappa, della superficie catastale di mq 3.608 , quest’ultima esclusa dal perimetro del PdR; hanno presentato su detto ambito, in data _____ con protocollo _____ Istanza di Variante al Piano di Recupero N° 9 “Valle di Badia” ai sensi dell’art. 33 delle NTA del Regolamento vigente;
- In forza dei disposti del DPR 380/2001 e della Legge Regionale Toscana del 10 Novembre 2014 n. 65 “*Norme per il Governo del Territorio* “, in particolare dagli artt. 107, 109 e 111 l’attuazione dell’intervento è subordinata alla modifica della

Convenzione sopra citata atta a disciplinare i rapporti tra l'Amministrazione Comunale e i proprietari o aventi causa;

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO

La Convenzione sopra richiamata viene modificata e integrata come segue:

ART. 1

Il Piano Attuativo è suddiviso in due interventi separati, distintamente temporizzati:

- “ **Sub A** ” – Variante di Monitoraggio e finale del PdR n° 9 “Valle di Badia”, tutt’ora in essere, con realizzazione di edifici di completamento 1° intervento;
- “**Sub B**” – Variante Integrativa per nuovo intervento edilizio come fissato dall’art. 33 delle Norme Tecniche d’Attuazione

ART. 2: TERMINE

Termine massimo per il completamento delle opere degli interventi sub “A”, è quello del 10/05/2020, corrispondente alla scadenza del termine della Convenzione stipulata in data 23/06/2011 , sopra richiamata e che a mezzo della presente andiamo a modificare; per gli interventi sub “ B “ il termine è fissato in ulteriori quattro anni rispetto al termine per gli interventi sub “A” e corrispondente allo 09/05/2024.

ART. 3 OPERE DI URBANIZZAZIONE

Le opere di urbanizzazione da realizzare a scapito d’oneri, avranno termine di due anni per l’attuazione e consistono in :

- elenco delle opere come da tavola di progetto n. 9 di 20e relativo Computo Metrico Estimativo;
- la garanzia finanziaria dovrà essere almeno pari al costo presunto delle opere di urbanizzazione primaria e comunque non inferiore all’ammontare presunto degli oneri di urbanizzazione primaria, determinato sulla base del computo metrico di previsione e corrispondente a € _____.

- a garanzia del completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti, il proprietario consegna al rappresentante dell'Amministrazione Comunale, contestualmente alla stipula della presente modifica alla convenzione, garanzia fidejussoria rilasciata in data _____ da _____ n_____ di €_____.

ART: 4

La destinazione d'uso ammessa per la realizzazione di ulteriori superfici, fino ad un massimo di 300 mq di SUL, è quella turistico-ricettiva per il potenziamento della capacità ricettiva e la realizzazione di funzioni complementari e di servizio a tale attività.

Non si potrà determinare in alcun modo un aumento di superfici e/o unità immobiliari a destinazione residenziale rispetto a quelle già previste nel PDR convenzionato.

Gli attuatori si impegnano ad inserire negli atti di trasferimento dei lotti la seguente clausola da riportare nella nota di trascrizione: "l'acquirente dichiara di essere a conoscenza di tutte le clausole contenute nella convenzione stipulata con il Comune di Buti, con atto Notaio Marinella in data 23 Giugno 2011 rep. n° 24.949 trascritto a Pisa in data 28/06/2011 accettandone i relativi effetti formali e sostanziali.

L'acquirente si obbliga ad osservare in proprio le norme circa l'edificazione e l'utilizzazione degli edifici, nonché ad inserire le clausole del presente comma in eventuale contratto di ulteriore trasferimento, nonché ad inviare al Comune di Buti a mezzo lettera raccomandata copia autentica della nota di trascrizione".

Tale clausola dovrà essere specificata ed approvata dall'acquirente ai sensi dell'art. 1341 del CC. Gli atti di trasferimento non liberano gli attuatori dalle obbligazioni assunte nei confronti del Comune, salvo che questo lo consenta espressamente.

L'alienante comunque dovrà comunicare entro 15 gg dalla stipula del contratto all'Amministrazione Comunale il mutamento di proprietà.

ART. 5

Tutti gli interventi sono subordinati alla presentazione di idoneo titolo abilitativo, così come definito dalla LR 65/2014, previo ottenimento di tutti i pareri e Nulla Osta necessari alla loro realizzazione.

Il relativo contributo dovrà essere pagato in un'unica soluzione. Resta inteso che gli elaborati grafici contenuti nella presente variante al PDR che riguardano la realizzazione del fabbricato identificato nelle tavole 19 e 20 ai n° 13 e 14, costituiscono solamente un riferimento preliminare di progetto, da considerarsi non vincolante, per il quale saranno da rispettarsi eventuali più restrittive prescrizioni date in sede di rilascio o Nulla Osta necessari.

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 09/10/2019

Dati della richiesta	Comune di BUTI (Codice: B303)		
	Provincia di PISA		
Catasto Terreni	Foglio: 17 Particella: 973		

Area di enti urbani e promiscui

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO				DATI DERIVANTI DA	
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca	Deduz		Reddito
1	17	973		-	ENTE URBANO	4 84 92			Agrario
Tipologia: Tipo mappale del 21/03/2013 protocollo n. P10033090 in atti dal 21/03/2013 presentato il 21/03/2013 PER AMPLIAMENTO (n. 33090.1/2013)									
Notifica				Partita		1			
Annotazioni	di immobile: comprende il fg. 17 n. 2.3.6.11.900.975.976.977.978.979								

Mappali Fabbricati Correlati
Codice Comune B303 - Sezione - SezUrb - Foglio 17 - Particella 973

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

Visura per immobile

Situazione degli atti informatizzati al 09/10/2019

Dati della richiesta	Comune di BUTI (Codice: B303)
Catasto Terreni	Provincia di PISA Foglio: 17 Particella: 1114

Immobile

N.	DATI IDENTIFICATIVI			DATI CLASSAMENTO			DATI DERIVANTI DA				
	Foglio	Particella	Sub	Porz	Qualità Classe	Superficie(m ²) ha are ca		Deduz	Reddito		
1	17	1114		-	BOSCO ALTO 3	36 08	A1	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 33%;">Dominicale Euro 1,48</td> <td style="width: 33%;">Agrario Euro 0,37</td> <td style="width: 34%;"></td> </tr> </table>	Dominicale Euro 1,48	Agrario Euro 0,37	
Dominicale Euro 1,48	Agrario Euro 0,37										

Notifica

Riserve

I Atti passaggi intermedi non esistenti

INTESTATI

N.	DATI ANAGRAFICI	CODICE FISCALE	DIRITTI E ONERI REALI
1	PINELLI Fernando nato a SANTA MARIA A MONTE il 27/10/1946	PNLFNN46R27I232R*	(8) Usufrutto per 1/1 in regime di separazione dei beni
2	PINELLI Nicola nato a PONTEDEIRA il 07/12/1974	PNLNCL74T07G843H*	(2) Nuda proprietà per 1/2
3	PINELLI Rachele nata a PONTEDEIRA il 20/01/1978	PNLRHL78A60G843E*	(2) Nuda proprietà per 1/2 in regime di separazione dei beni

DATI DERIVANTI DA

ISTRUMENTO (ATTO PUBBLICO) del 08/03/2019 Nota presentata con Modello Unico in atti dal 14/03/2019 Repertorio n.: 33043 Rogante: MARINELLA MARIO Sede: PONTEDEIRA Registrazione: Sede: COMPRAVENDITA (n. 3507.1/2019)

Unità immobiliari n. 1

Tributi erariali: Euro 0,90

Visura telematica

* Codice Fiscale Validato in Anagrafe Tributaria



N=2900

E=4700

Particella: 1114

9-Ott-2019 11:51:19
Prot. n. 1131587/2019

Scala originale: 1:2000
Dimensione cornice: 776.000 x 552.000 metri

Comune: BUTI
Foglio: 17